

Lavoro. Camisa: detassazione straordinari sia introdotta in legge bilancio

“Confapi da tempo ha proposto la detassazione generalizzata degli straordinari e quindi accoglie con favore l’iniziativa del Governo di lavorare in tal senso come riportato da alcuni organi di stampa. Detassare gli straordinari non significa solo venire incontro alle esigenze delle imprese di incentivare il personale a lavorare di più, ma potrà anche determinare un incremento della produzione che si tradurrà in maggiori contributi fiscali a beneficio della collettività. Confidiamo che il Governo prosegua su questa strada, introducendo tale misura nella prossima legge di Bilancio”. Lo afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“La detassazione degli straordinari risponde perfettamente alla richiesta che Confapi porta avanti da oltre un anno e mezzo – spiega – Siamo pienamente a favore di una flat tax sugli straordinari, che non solo aumenterebbe il potere d’acquisto dei dipendenti e la produttività delle imprese, ma fornirebbe anche una risposta concreta alla carenza di personale che molte aziende italiane stanno affrontando. Oltre il 62% delle nostre Pmi industriali fatica a trovare manodopera; con la detassazione, i lavoratori sarebbero maggiormente incentivati a svolgere ore straordinarie”.

“Secondo i dati Inapp – aggiunge Camisa – il 60% dei dipendenti italiani, ossia oltre 15 milioni di lavoratori, effettua regolarmente lavoro straordinario. Tuttavia, l’attuale sistema fiscale, che applica le stesse aliquote Irpef dei redditi ordinari anche agli straordinari, penalizza fortemente questi sforzi. Questo disincentiva molti lavoratori a fare straordinari, limitando così la produttività delle imprese”.

“I dati preliminari del Centro Studi Confapi – conclude il Presidente – confermano che i costi iniziali per la detassazione degli straordinari saranno ampiamente compensati dall’aumento della produttività. Le risorse recuperate attraverso la maggiore attività produttiva contribuiranno alla

fiscalità generale e al rilancio economico del Paese”.

“Access2markets & single entry point” mercoledì 2 ottobre

Nell’ambito delle attività del gruppo MPMI di cui Confapi fa parte vi informiamo che il 2 ottobre si terrà il webinar “**Access2market & single entry point: quali opportunità per le imprese italiane?**” in formato ibrido (on line e in presenza) dedicato alla presentazione delle opportunità offerte dalla piattaforma Access2Markets e dal Single Entry Point.

Access2Markets è un servizio online interattivo e gratuito per ottenere informazioni su molteplici aree chiave del **commercio internazionale** quali norme di origine, accordi commerciali con paesi terzi, indicazioni sui dazi antidumping, procedure doganali e di importazione, formalità, requisiti, principali barriere commerciali, condizioni per investire o partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Il punto di ingresso unico (Single Entry Point – SEP) della DG TRADE della Commissione europea è lo snodo per tutte le imprese dell’UE che si trovano ad affrontare **problemi di accesso al mercato in paesi terzi** o che riscontrano il mancato rispetto degli impegni in materia di sostenibilità (CSS/SPG). Le parti interessate possono presentare moduli di reclamo al SEP tramite Access2Markets.

Le aziende interessate possono iscriversi al seguente link: [questo link](#)

“IA: macchine, servizi e comunicazione reputazionale”

Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel manifatturiero: macchine in grado di svolgere compiti complessi con maggiore velocità e minori margini di errore, algoritmi per il monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione, per la manutenzione predittiva delle macchine e per l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento.

Un patrimonio di dati che, opportunamente analizzati, consentono di identificare e correggere rapidamente eventuali anomalie, aumentando la produttività e riducendo i costi. Una **vera rivoluzione** per le imprese, che necessita di un approccio etico e regolamentato perché se ne possano massimizzare i benefici.

Questo è il focus del 1° appuntamento di **“Connessioni: non solo tecnologia”**:

[IA: MACCHINE, SERVIZI E COMUNICAZIONE REPUTAZIONALE](#)

19 settembre, ore 11.00-13.00 | c/o Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco

in occasione del Forum Internazionale **[RTSI 2024](#)**

Per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento **[cliccare qui](#)**

LabLab: Regione Lombardia

lancia un'app per far incontrare giovani e aziende

Grazie ai fondi Next Generation EU, la nuova web app creata da Regione Lombardia – **LabLab** – offre alle aziende lombarde l'opportunità di presentarsi, **attrarre nuovi talenti** e i futuri collaboratori. La piattaforma permette di **creare un ponte diretto** con i giovani e di **mostrare in modo concreto** le proprie attività e le opportunità di carriera. Le aziende possono personalizzare il proprio profilo, organizzare visite aziendali e **individuare i profili più adatti** alle proprie esigenze, contribuendo così a **colmare il gap tra scuola e lavoro**.

LabLab dedica anche una sezione a studenti che frequentano il IV e V anno della scuola superiore. In particolare, la piattaforma permette di approfondire i percorsi formativi offerti dagli ITS Academy lombardi agli studenti che devono proseguire l'obbligo formativo scolastico, far conoscere direttamente i percorsi possibili da intraprendere in azienda per chi è prossimo al completamento della formazione professionalizzante ed esplorare i diversi sbocchi lavorativi. Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco hanno organizzato una presentazione della Web App che si terrà in **modalità online il 23 settembre 2024, dalle 15.00 alle 17.00**. Alla presentazione parteciperanno, oltre allo staff tecnico, l'Assessore Regionale Simona Tironi e il Dirigente Adamo Castelnuovo.

Per partecipare all'evento, Vi invitiamo a registrarVi entro il 19 settembre 2024 al seguente link: <https://urly.it/310t56>
Il link di partecipazione all'evento sarà inviato da Regione Lombardia agli indirizzi mail segnalati in fase di iscrizione.

In fase di iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), concedendo esplicito consenso all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e alla Regione Lombardia per la raccolta e il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'organizzazione e gestione del presente

evento.

(SB\™)

Officine Piki: raggiunta la parità di genere

Il Giornale di Lecco del 9 settembre 2024, servizio sulla nostra associata con sede in Valvarrone.

[9141_GDL_OfficinePiki.jpg](#)

[Download](#)

“Il pioppo per gli alimenti Così l'imballaggio è green”

La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell'Oca srl.

[9145_LaProvincia_DellOca.jpg](#)

[Download](#)

Sicurezza sul lavoro. Camisa: AI strumento straordinario

“La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità. Il nostro sistema di sicurezza sul lavoro soffre di un alto tasso di regolazione normativa e di un basso livello di effettività nella formazione. Siamo convinti che si debba sempre più operare nell’ottica della prevenzione, oltre che di una formazione più efficace”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Pensando alla prevenzione – ha aggiunto – l’Intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto. Tra qualche giorno il Paese con le sue industrie riprenderà la normale attività. Come Confapi proponiamo una sorta di Sicurezza 5.0, un Patto etico tra Istituzioni, sindacati e Associazioni di categoria attraverso cui utilizzare l’AI per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente attraverso un’analisi visuale creare un database statistico sui comportamenti non corretti in azienda che permetta di fare prevenzione mirata. Occorre che si arrivi a un anonimato condiviso di qualsiasi dato per evitare che si possa anche solo pensare a una forma di controllo dei lavoratori”.

**Camisa, indice manifatturiero
dimostra tenuta sistema
industriale. Governo metta al**

centro le pmi

“In Italia per il terzo mese consecutivo l’Indice Hcob Pmi manifatturiero redatto da S&P Global è salito e si avvicina sempre di più alla soglia dei 50 punti. Ad agosto, infatti, si è raggiunta quota 49,4 punti rispetto ai 47,4 di luglio e i 47,8 attesi dal mercato. Nell’Eurozona male Germania e Francia, mentre meglio dell’Italia ha fatto solo la Spagna, con 50,50 punti trainata dal costo dell’energia. Nei primi sette mesi dell’anno infatti il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Spagna è risultato inferiore di ben 39 euro/MWh rispetto a quello italiano. Questi dati ci portano a rimarcare la grande resilienza delle piccole e medie industrie private che Confapi rappresenta dal 1947 e la necessità che il mondo delle Pmi industriali siano sempre più centrali nelle azioni del Governo. Di contro è sempre più importante una politica energetica chiara che parta dal nucleare e consenta alle nostre imprese di partire ad armi pari con i competitors europei”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

Inps: modificato l’accesso al portale

Dal 1° settembre, l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è consentito **esclusivamente** mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) anche per le aziende (pubbliche e private) e i loro intermediari di cui alla L. 12/79.

Quindi, a partire da tale data, non è più possibile per tali soggetti accedere ai suddetti servizi tramite il precedente PIN.

L’INPS ha reso noto il cambio di passo con la circolare n.

77/2024 e con il successivo comunicato stampa del 5 luglio scorso.

L'Istituto, con la circ. n. 77/2024, ha ricordato che con la precedente circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato avviato il processo di **dismissione** dell'accesso con il PIN dell'INPS in favore delle indicate nuove identità digitali, ciò in attuazione dell'art. 24 comma 4 del DL 76/2020.

In considerazione del fatto che con la circolare n. 87/2020 l'Istituto aveva comunicato che dal 1° ottobre 2020 non sarebbero più stati rilasciati nuovi PIN come credenziale di accesso, con la predetta circolare n. 95 era stato evidenziato che i PIN che erano stati rilasciati alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel **periodo transitorio**, sarebbero stati dismessi entro il 30 settembre 2021. L'Istituto aveva quindi comunicato che, per assicurare una transizione più graduale ai nuovi strumenti, l'accesso tramite PIN ai servizi on line dell'INPS con profili diversi da quello di cittadino non sarebbe più stato consentito a partire dal 1° settembre 2021.

Tale termine è, però, stato successivamente prorogato al **1° ottobre 2021**: con il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021 l'Istituto ha infatti rilevato che, a seguito delle richieste pervenute da parte dei soggetti interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, l'accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili sarebbe stato consentito fino al 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (*cfr.* anche circ. INPS 12 agosto 2021 n. 127).

I PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari sono, però, stati mantenuti **temporaneamente attivi**, come comunicato con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021.

Alla luce della recente circolare n. 77/2024, dal 1° settembre

2024 tali PIN non potranno tuttavia essere più utilizzati, dovendo anche gli intermediari abilitati e le aziende pubbliche e private adoperarsi al fine di munirsi di un sistema di identità digitale per accedere ai servizi telematici dell'INPS, il cui impiego, come evidenziato nella circ. n. 95/2021, non solo garantisce maggiori livelli di **sicurezza di accesso**, ma offre anche il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento Ue 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'**Unione europea**.

Si ricorda, infine, che le prime istruzioni in riferimento all'istituto della **delega** dell'identità digitale sono state dettate dall'INPS con la circ. n. 127/2021 e il messaggio n. 3305/2021.

(MF/ms)

Bonus transizione 5.0: modalità compensazione credito imposta

Con riguardo alle modalità di **fruizione** del credito d'imposta transizione 5.0, l'art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei

beneficiari e del credito spettante.

L'art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile **decorsi 10 giorni** dalla comunicazione da parte del **GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa della **comunicazione di completamento**. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l'invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell'ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate **modifiche** al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che **non** è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche **sostanziali** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l'impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in **una o più quote** entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d'imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in **un'unica soluzione**, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d'imposta **non è soggetto**:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta **non** può formare oggetto di cessione o **trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con riguardo alle modalità di **fruizione** del credito d'imposta transizione 5.0, l'art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.

L'art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile **decorsi 10 giorni** dalla comunicazione da parte del **GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa della **comunicazione di completamento**. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l'invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell'ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate **modifiche** al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che **non** è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche **sostanziali** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle

inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l'impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in **una o più quote** entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d'imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in **un'unica soluzione**, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d'imposta **non è soggetto**:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta **non** può formare oggetto di cessione o **trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

(MF/ms)